

Pubblicato il 15/06/2026

N. 02331/2026 REG.PROV.CAU.
N. 04056/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4056 del 2026, proposto da

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Silvia Tossini, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Di Lullo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Michele Mercati, 51;

nei confronti

Alessandro Zagarella, Silvia Sopranzetti e Corinna Tarlantini, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, 13 aprile 2026, n. 6550.

Visto l'articolo 98 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Silvia Tossini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 95 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che hanno acquisito la qualità di parti del giudizio a seguito della notifica effettuata nei loro confronti nel giudizio di primo grado;

Ritenuto di autorizzare la parte appellante ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale della SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, nella medesima sezione ove sono state pubblicate le informazioni relative all'integrazione del contraddittorio già disposta in primo grado;

Ritenuto che tale adempimento dovrà essere eseguito nel rispetto di queste condizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle parti appellate (desumibile dalla graduatoria pubblicata), gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la SNA provveda alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati sia resa nella forma di un'attestazione rilasciata dalla stessa SNA, da depositarsi agli atti del giudizio entro sette giorni dal compimento degli incombeni sopra indicati;

- nella predetta attestazione la SNA assicuri il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., fatta salva la più approfondita valutazione nel merito, di disporre la sospensione interinale degli effetti della sentenza appellata, allo scopo di evitare, nelle more, possibili disfunzioni amministrative derivanti dalla modifica dell'assegnazione dei vincitori del concorso;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza camerale del 15 ottobre 2026;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese all'esito della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

- dispone, a carico della parte appellante, l'incombente di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati;

- sospende, nelle more, gli effetti della sentenza appellata;

- fissa, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza camerale del 15 ottobre 2026;

- rinvia la decisione sulle spese all'esito della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO